



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico*

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

VISTO l'articolo 27 del decreto legge del 22 giugno 2012 n. 83, recante *“Misure urgenti per la crescita del Paese”* convertito, con modificazioni, in legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, che ha promosso una riforma degli interventi di reindustrializzazione mediante la previsione dello strumento del Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale (di seguito PRRI) da adottarsi con riferimento alla soluzione delle *“crisi industriali complesse”*;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2013, di *«Attuazione dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese»*, che detta i criteri per la individuazione delle situazioni di crisi industriali e per la definizione di progetti di riconversione industriale, e a tal fine definisce, in particolare, le modalità di adozione di Progetti di Riconversione e Riqualificazione Industriale (di seguito PRRI) mediante appositi Accordi di Programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata delle Amministrazioni centrali, della Regione, degli Enti locali e dei soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 novembre 2013 che reca, ai sensi del comma 7 del predetto articolo 27 del d.l. 83 del 2012, la disciplina delle *“Politiche attive del lavoro per la soluzione delle situazioni di crisi industriale complessa”*;

VISTA la DGR n. 140 del 24 febbraio 2014 con la quale la Regione Toscana approva la presentazione dell'istanza al Ministero dello Sviluppo Economico per il riconoscimento come area di crisi industriale complessa del polo produttivo della componentistica *automotive* di Livorno e Collesalveti e la



presentazione della "Proposta di massima dei contenuti del PRRI", ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. f) del DM 31 gennaio 2013;

VISTA la successiva integrazione DGR n. 468 del 7 aprile 2015 con la quale la Regione Toscana approva l'inclusione del Comune di Rosignano Marittimo nell'area per la quale si richiede il riconoscimento come area di crisi industriale complessa;

VISTO l'Accordo di Programma, sottoscritto in data 8 maggio 2015, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il Comune di Livorno, il Comune di Collesalveti, il Comune di Rosignano Marittimo, l'Autorità portuale di Livorno e la Rete Ferroviaria Italiana "per il rilancio competitivo dell'area costiera livornese";

VISTO il DM 7 agosto 2015 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha riconosciuto il polo produttivo ricompreso nell'area dei Comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo quale area di crisi industriale complessa;

DECRETA

ARTICOLO 1 (ISTITUZIONE)

1. Per la definizione e l'attuazione del PRRI nell'area di crisi industriale complessa del polo produttivo della componentistica *automotive* di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo è costituito il Gruppo di coordinamento e di controllo che, ai sensi dell'art.1, comma 6, del DM 31 gennaio 2013, richiamato in premessa, risulta così composto:



- un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico - DGPICPMI con funzioni di Presidente;
 - un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico - DGLAI;
 - un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - un rappresentante della Regione Toscana;
 - un rappresentante della Provincia di Livorno;
 - un rappresentante del Comune di Livorno;
 - un rappresentante del Comune di Collesalvetti;
 - un rappresentante del Comune di Rosignano Marittimo;
 - un rappresentante dell'Autorità Portuale di Livorno.
2. L'incarico di componente del Gruppo di coordinamento e di controllo ha la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente decreto.
 3. Per l'incarico di componente del Gruppo di coordinamento e di controllo non sono riconosciuti emolumenti o il rimborso delle spese sostenute.

ARTICOLO 2 (COMPITI)

1. Il Gruppo di coordinamento e di controllo svolge le funzioni e i compiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2013 e del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 novembre 2013.



2. Il Gruppo di coordinamento e di controllo si riunisce di norma nei locali della Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello Sviluppo Economico.

Dal presente decreto non derivano nuovi e ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

1 OTT. 2015


IL MINISTRO
(Federica Guidi)